

## LEGGE 488/92

### COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 SECONDA RIUNIONE - 23 MAGGIO 1996 - RISPOSTE AI QUESITI

#### 1. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI

**D. (Centro Banca)** Le delibere di aumento di capitale già assunte e non recanti la destinazione specifica al programma di investimenti agevolabile con la L. 488 necessitano di delibera integrativa o di precisazione scritta della ditta in tal senso, magari sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

*R. Con direttiva n.38129 del 18.04.1996, al punto 9, è stato precisato che per quanto concerne gli aumenti di capitale sociale o i conferimenti in conto aumento del capitale stesso, le relative delibere devono espressamente indicare le motivazioni, con esplicito riferimento al programma di investimenti da agevolare ai sensi della legge 488/92 cui l'aumento e/o il conferimento stesso si riferiscono. Ciò vale per le delibere assunte dopo la data di sottoscrizione del modulo di domanda. Si ritiene, tuttavia, ove possibile e ritenuto opportuno dalla banca, che anche gli aumenti e/o i conferimenti deliberati prima di tale data siano riferiti al programma di investimenti; a tal fine si può acquisire una delibera integrativa in tal senso.*

#### 2. QUESITI RELATIVI ALLA DIMENSIONE AZIENDALE

**D. (M. Lombardo)** Se il capitale è a mani di Fiduciaria (non declinati i soggetti titolari) per oltre il 25% si può considerare l'azienda ricadente tra le Grandi Imprese o la domanda non è ammissibile?

Si osserva che a ns. parere si dovrebbe avere una dichiarazione della fiduciaria attestante se le quote siano detenute per conto di persone fisiche o di società, solo in quest'ultimo caso si dovrebbe esaminare la dimensione dell'impresa/imprese detentrici delle quote con i noti criteri e non esaminare la dimensione dell'impresa fiduciaria.

*R. Per quanto concerne le fiduciarie, è necessario che il legale rappresentante delle stesse rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante se le quote superiori al 25% siano detenute per conto di persone fisiche o di società; solo in quest'ultimo caso si esamina la dimensione dell'impresa/imprese detentrici di tali quote con i noti criteri.*

**D. (IMI)** Nel caso di partecipazioni per oltre il 25%, si deve fare riferimento - tra l'altro - al fatturato o in alternativa al totale attivo patrimoniale del partecipante. Nel caso di finanziarie di partecipazione (non finanziarie pubbliche nè società a capitale di rischio), il fatturato (o, più in generale, la voce ricavi), oltre a non rispondere al significato usuale, può essere inesistente perchè legato all'incasso dei dividendi, mentre il totale attivo patrimoniale può risultare superiore al limite prescritto. Quale è la dimensione del richiedente? In attesa di una norma che identifichi come unico parametro di riferimento in questo caso il totale attivo patrimoniale, si propone l'applicazione letterale della norma esistente, che porta alla definizione di "piccola impresa".

*R. Le finanziarie di partecipazione, se possiedono una quota superiore al 25%, non possono che essere valutate con gli stessi criteri validi per le altre imprese (n. dipendenti, fatturato, attivo patrimoniale).*

### 3. QUESITI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

**D. (Irfis)** Un'azienda ha consegnato la domanda di agevolazioni ex L. 488/92 alla "BS FAST CARGO S.p.A." con sede in Roma, (società che cura la spedizione di oggetti e documenti) in data 3.5.96, giusta "lettera di vettura". L'istanza è stata consegnata a questo Mediocredito in data 7 maggio successivo. Si chiede di conoscere se la consegna alla suddetta società di spedizione possa essere validamente considerata ai fini della accettazione della domanda, oppure la stessa debba essere rigettata.

*R. La concessione per i servizi postali viene accordata con ordinanza del Direttore Provinciale delle Poste che autorizza le singole imprese all'espletamento dei predetti servizi (art. 29 del D.P.R. n. 156/73 - Normativa del Codice Postale). Considerato che il punto 1 dell'art. 29 di detto D.P.R. prevede "accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del Comune di loro provenienza" e che per le raccomandate l'autorizzazione al servizio riguarda solo il recapito e non l'accettazione (punto 3), si deve ritenere che la data della consegna al corriere, non avendo la medesima ufficialità di quella al servizio postale, non può essere assunta quale data di presentazione. Le domande presentate a mezzo corriere, pertanto, devono essere assimilate alla raccomandata a mano e per le stesse, quindi, fa fede la data del protocollo del soggetto ricevente (banca concessionaria o istituto collaboratore). Nel caso in esame, pertanto, la domanda è stata presentata oltre i termini e deve essere respinta.*

**D. (M. Lombardo)** Il termine di 30 giorni previsto per la ripresentazione delle domande e/o per il loro completamento è da intendersi perentorio stante la obbligatorietà del rispetto del predetto termine indicato nella direttiva 12/4/96 n. 38129 ?

La perentorietà ha come conseguenza la decadenza della richiesta di agevolazione ?

*R. Il termine di trenta giorni indicato nella direttiva n.38129/96 per la ripresentazione e/o il completamento delle domande incomplete è perentorio. In considerazione del fatto che esso è stato fissato per tenere conto del ristretto periodo di tempo concesso dalla normativa alla banca concessionaria per espletare i propri compiti istruttori, la banca stessa può rappresentare all'impresa che il non rispetto di tale termine può comportare l'impossibilità di concludere l'istruttoria positivamente entro i termini previsti e, quindi, di non consentire l'inclusione della relativa domanda nella graduatoria di pertinenza.*

**D. (Ambro Veneto)** L'attestato rilasciato dal soggetto che ha ricevuto la domanda originaria ex legge 64/86, nei casi di domanda ripresentata ai sensi dell'art. 12 comma 1 del regolamento, può essere prodotto dall'impresa ad integrazione della documentazione ?

*R. Per le domande ripresentate ai sensi dell'art.12 comma 1 del regolamento, l'attestato rilasciato dal soggetto che ha ricevuto la domanda originaria, qualora diverso dalla banca concessionaria prescelta per l'istruttoria, costituisce un documento necessario solo ai fini del riconoscimento della decorrenza delle spese ammissibili dal biennio precedente la domanda originaria. L'integrazione è possibile se l'impresa ha comunque presentato tutta la restante documentazione indicata al punto 11.5 della circolare MICA n. 38522 del 15.12.95.*

**D. (Ambro Veneto)** Nel frontespizio degli originali del modulo di domanda spediti entro il termine e pervenuti per raccomandata con ricevuta di ritorno successivamente alla scadenza di detto termine (3 maggio 1996) la banca concessionaria deve precisare le modalità di trasmissione (mediante raccomandata a mano o A/R) ?

*R. La circolare 38522/95 prevede che l'istituto collaboratore, nel protocollare la domanda di agevolazioni, indichi, nello spazio ad esso riservato a tal fine, se la domanda è stata presentata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno. Fermo restando la necessità che nel caso di raccomandata A/R venga sempre conservata la busta con il timbro postale, è lasciata alla discrezionalità della banca concessionaria l'apposizione di tale indicazione.*

**D. (M. Lombardo)** Nel caso di programma di investimento effettuato parte in leasing e parte ordinario si chiede se debbono essere mantenuti i due numeri di progetto distinti atteso che trattasi di unica istruttoria (Art. 5 n. 5.10 della Circolare).

*R. Nel caso di una iniziativa realizzata in parte direttamente ed in parte in leasing, l'impresa deve presentare due diverse domande, una alla banca concessionaria e l'altra all'istituto collaboratore. La banca concessionaria redige due separate relazioni istruttorie, una per ciascuna domanda e con riferimento al relativo numero di progetto, i cui contenuti, però, di fatto, coincidono (a meno degli investimenti ammissibili), trattandosi di un'unica iniziativa.*

**D. (San Paolo)** Gli errori riscontrati sulla domanda: trascrizione valori, dati, ecc., possono essere sanati con dichiarazione rettificativa autenticata presentata dalla Società. Se dalla documentazione allegata sono desumibili i dati esatti è possibile evitare eventuali dichiarazioni rettificative?

**D. (San Paolo)** Se nella prima pagina del modulo di domanda non è segnalato l'intervento in leasing o l'unitarietà con altre domande presentate, si considera "NO" ? E se nel quadro D5 è invece presente l'intervento della società di leasing ? Oppure è indicato successivamente il numero al punto C5 ?

*R. Fermo restando che i dati e le informazioni mancanti possono non dare luogo alla restituzione della domanda qualora gli stessi siano desumibili dalla documentazione allegata alla stessa, si ritiene opportuno che, qualora detti dati ed informazioni, a giudizio della banca concessionaria, siano determinanti, vengano comunque acquisiti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà.*

**D. (San Paolo)** Se viene indicato un codice Istat non rispondente all'attività esplicitata, si rettifica tale codice? Potrebbe darsi che come codice Istat indicato in domanda non risulti ammissibile mentre con il nuovo codice ricavato dalla banca rientra nell'ammissibilità.

*R. L'accertamento della correttezza del codice ISTAT attribuito dall'impresa all'attività dalla stessa esercitata, ovvero l'indicazione dello stesso, qualora mancante, rientra tra i compiti istruttori della banca concessionaria.*

**D. (San Paolo)** La Società ha in programma un investimento da effettuarsi in parte in ordinario ed in parte in leasing. La parte in leasing da effettuarsi nel '98. Le società di leasing non stipulano però contratti così a lungo. Dovrà quindi presentare domanda unica in ordinario. Può in un secondo tempo realizzare in leasing la parte di programma originariamente programmata in tale formula (solo tuttavia nei piani della Società e non nella domanda stessa) ? Oppure la Società di leasing prende una delibera con tutte le garanzie e riserve del caso, salvo verifiche da farsi al momento dell'investimento, ecc, ecc. in modo da essere liberi di non accettare la domanda se i dati o altro non saranno a suo tempo confermati ?

*R. La scelta dell'impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più modificata, pena la decadenza della domanda presentata. Nel caso in cui l'istituto collaboratore, per un qualsiasi motivo, non intendesse più successivamente sostenere l'operazione, la parte di investimenti*

*programmati in leasing non potrebbe più essere ritenuta ammissibile. In questo caso la banca concessionaria dovrà valutare la sussistenza della validità tecnico-economico-finanziaria dell'iniziativa ridotta.*

#### **4. QUESITI RELATIVI ALLA CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI**

**D. (M. Lombardo)** Se l'impresa ricorre alla L. 341 esclusivamente per il "consolidamento" dei debiti, può avanzare nel contempo domanda sulla L. 488?

*Si ritiene che l'impresa non debba esercitare un'opzione in quanto l'agevolazione ottenuta con la L. 341 "consolidamento" ha un oggetto diverso.*

**D. (Centrobanca)** Nel caso in cui l'azienda ottenga aiuti di stato (per esempio ai sensi della Legge 598 o della Legge 341) relativi non ad investimenti tecnici, bensì al consolidamento a tasso agevolato di passività verso banche a breve termine, tali aiuti possono coesistere con la Legge 488?

*R. Si conferma che la domanda sulla legge 488 può essere avanzata comunque, a prescindere dalla richiesta o, addirittura, dall'ottenimento di aiuti di stato. E' dopo l'eventuale concessione provvisoria che l'impresa attraverso la prevista dichiarazione, deve optare per un'agevolazione o per l'altra. Ciò, naturalmente, qualora l'aiuto di stato abbia lo stesso oggetto della L. 488/92, ipotesi che non ricorre nei casi prospettati.*

#### **5. QUESITI RELATIVI ALLA RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**D. (Ambro Veneto)** Nell'ipotesi di restituzione delle domande ripresentate ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento, per le domande ripresentate - ai fini della decorrenza del periodo transitorio dei 24 mesi - si tiene conto della data della vecchia istanza ex legge 64/86 o della nuova domanda ripresentata ?

*R. In caso di ripresentazione di domanda avanzata ai sensi dell'art. 12, comma 1, a seguito di restituzione per incompletezza dei dati e delle informazioni richieste, l'ammissibilità delle spese continua a decorrere dalla data di presentazione della domanda originaria.*

**D. (San Paolo)** Domande ai sensi dell'art. 12 comma 1 (ex 64/86): in caso di esito negativo da parte dell'ente istruttore, quale data occorre considerare per la decorrenza delle spese, la data della domanda originaria oppure i soli 24 mesi di retroattività della 488/92 prima applicazione ?

*R. L'art. 12 del regolamento prevede che le domande di agevolazione presentate dopo il 20.8.92 ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non sono state agevolate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/95 (graduatorie ex L. 64/86) non possono essere riproposte ai sensi della L. 488/92 in caso di esito negativo da parte dell'ente istruttore (insussistenza delle condizioni di ammissibilità).*